

Disegno di legge: "Ammissione ai benefici della legge regionale 13.6.1978, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28.2.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni".

(rel. Cons. Rossi)

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 62 del 1.10.86

La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 1.10.86 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 6.6.1986

"Ammissione ai benefici della L.R. 13.6.78 e successive modifiche ed integrazioni delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28.3.85, n.47 e successive modifiche ed integrazioni". (atto Cons.88/A)

Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

////

La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Rossi, Cavallo, Augelli (in sostituzione Capozza), Massafra, Di Rodi,

Fazio  
contrari: ///

di astensione: ///

La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Cons. Massafra

per IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Dr. Beny Cassano)

Amalbe Coiro

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
1986. 10. 21. 1986

**I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Decisione n.20/Pdel 21.10.1986

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 21.10.1986 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 3.10.1986.

- D.D.L. "Ammissione ai benefici della L.R. 13/6/78 e successive modifiche ed integrazioni delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28/3/85, n.47 e successive modifiche ed integrazioni".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Iafrate, Marinelli, Tarricone, Saponaro,  
Piccigallo. Em

contrari:

di astensione:

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

le imprese artigiane che presentano domanda di contributo in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento e/o l'ammodernamento di laboratori artigiani, devono allegare tra la documentazione prevista anche la copia conforme all'originale della concessione edilizia rilasciata dal Comune competente.

Orbene il fenomeno dell'abusivismo ha interessato numerose imprese artigiane che non hanno potuto usufruire dei contributi previsti.

Con l'approvazione e attuazione della legge n. 47 e successive modifiche e integrazioni molte imprese artigiane hanno richiesto il condono e la relativa concessione edilizia a sanatoria.

Pertanto occorre legiferare per permettere alle imprese artigiane, che hanno regolarizzato la loro posizione, di accedere ai contributi previsti dalle leggi regionali per lo sviluppo dell'artigianato pugliese.

Il disegno di legge che oggi esaminiamo è costituito da quattro articoli e prevede l'ammissione ai benefici delle leggi regionali n. 22/78 e n. 1/85 delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria edilizia di cui alla legge n. 47 e sue successive modifiche e integrazioni.

Nel primo articolo si definisce l'estensione dei benefici previsti dalle leggi regionali alle imprese che hanno chiesto il condono e hanno ottenuto a sanatoria la concessione edilizia.

Nel secondo articolo si fissano i tempi e le procedure per la presentazione delle domande per ottenere i contributi.

./..


2.-

Nel terzo articolo si dettano norme inerenti la presentazione della documentazione definitiva di spesa prevista dall'articolo 30 del regolamento regionale n. 2 del 79 e sue successive modifiche e integrazioni.

Nell'articolo 4 si prevede la copertura finanziaria sul capitolo 0701120 del Bilancio di previsione 1986.

La IV commissione ha licenziato il disegno di legge alla unanimità.

(Isabella MASSAFRA)



D.D.L.

" Ammissione ai benefici della legge regionale 13.6.1978 e successive modifiche ed integrazioni delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28.2.1985, n.47 e successive modifiche ed integrazioni".

relatore: <sup>G</sup>Isabella Massafra

DEL D.D.L.

ART. 1

Estensione benefici di cui alla L.R. 22/78 e successive  
modificazioni

Le imprese artigiane che abbiano usufruito della  
sanatoria di cui alla legge 28.2.1985, n.47, parzialmen  
te modificata con Decreto legge 23.4.1985, n.146, convertito  
in legge 21.6.1985, n.298, e sue eventuali successive modi  
ficazioni ed integrazioni, sono ammesse a fruire dei benefici  
previsti dalla L.R. 13.6.1978, n.22, modificata ed integra  
ta con legge regionale 5.1.1985, n.1 e con legge regionale  
11.4.1985, n.7.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 1

Estensione benefici di cui alla L.R. 22/78 e successive modificazioni

Le imprese artigiane che abbiano usufruito della  
sanatoria di cui alla legge 28.2.1985, n.47, parzialmen  
te modificata con Decreto legge 23.4.1985, n.146, conver  
tito in legge 21.6.1985, n.298, e successive modifiche  
ed integrazioni, sono ammesse a fruire dei benefici pre  
visti dalla legge regionale 13.6.1978, n.22, modificata  
ed integrata con legge regionale 5.1.1985, n.1 e con la  
legge regionale 11.4.1985, n.7.

ART. 2  
Presentazione domanda

La domanda di contributo deve, sotto comminatoria di decadenza, essere presentata all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore artigiano- entro e non oltre tre mesi decorrenti dal rilascio della licenza edilizia in sanatoria con la copia autenticata della licenza edilizia medesima.

Qualora la licenza edilizia in sanatoria sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine perentorio di mesi tre decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella domanda di contributo l'impresa deve indicare se i lavori di costruzione, ampliamento ed ammodernamento del laboratorio siano già ultimati od in corso di ultimazione.

La domanda di contributo con la copia autenticata della licenza edilizia può altresì essere spedita per posta all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore artigiano- esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, ai fini del decorso del termine di cui ai precedenti commi fa fede la data risultante dal timbro posto

ART. 2  
Presentazione domanda

Q. u.

La domanda di contributo deve, a pena di decadenza, essere presentata all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore artigiano- entro e non oltre sei mesi decorrenti dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria con la copia autenticata della concessione edilizia medesima.

Qualora la concessione in sanatoria sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine perentorio di mesi sei decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella domanda di contributo l'impresa deve indicare se i lavori di costruzione, ampliamento od ammodernamento del laboratorio siano già ultimati od in corso di ultimazione.

La domanda di contributo con la copia autentica della concessione edilizia può altresì essere spedita per posta all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore artigiano- esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, ai fini del decorso del termine di cui ai precedenti commi, fa fede la data risultante dal timbro postale apposto sul plico.

ART. 3

Documentazione definitiva di spesa

Le domande di contributo saranno definite sulla base  
seguenti direttive:

a)-richiesta della documentazione definitiva di spesa  
si con raccomandata con ricevuta di ritorno fissando  
interessato un termine perentorio di mesi tre per la  
missione della documentazione medesima per tutte le opere  
ultimo già ultimate alla data della domanda di contri

b)-fissazione di un termine perentorio di mesi ven  
tro da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno  
completamento delle opere e per la trasmissione della  
tazione definitiva di spesa.

La documentazione definitiva di spesa é quella previ  
l'art.30 del regolamento regionale 24.5.1979, n.2  
successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3

Documentazione definitiva di spesa

Idem

a)-richiesta della documentazione definitiva di  
spesa da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno  
fissando all'interessato un termine perentorio di mesi  
sei per la trasmissione della documentazione medesima per  
tutte le opere che risultino già ultimate alla data della  
domanda di contributo;

Idem

Idem

c) - Perizia giurata da un professionista iscritto all'Albo, nel corso in  
cui i lavori di costruzione, ampliamento ed ammodernamento del  
laboratorio sono stati eseguiti in economia - la perizia dovrà chiaramente  
definire la incidenza della manodopera relative alla realizzazione dell'opera  
relativa ai costi ricorrenza all'opera della costruzione. L'ammissione al  
contributo delle spese per l'acquisto dei materiali sarà subordinata alla  
presentazione della documentazione definitiva di spesa - In caso di mancato  
presentazione della documentazione definitiva di spesa sarà  
ammesso al contributo la sola quota relativa alla perizia  
giurata, relativa alla incidenza della manodopera.

ART. 4

Norma finanziaria

er quanto non derogato nei precedenti articoli si appli  
le disposizioni della legge regionale 13.6.1978, n.22,  
successive modifiche ed integrazioni.

l finanziamento degli interventi di cui alla presente  
si fa fronte con i fondi già stanziati al Cap. 0701120  
ilancio di previsione 1986.

Norma

1054

Legge = 2.